

Art. 15 - Elezione del collegio dei revisori contabili.

1. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei consorziati.
2. Le candidature vengono presentate tra i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati.
3. La presentazione di un numero di candidature inferiore al numero dei revisori effettivi e supplenti viene immediatamente segnalata, a cura del consiglio di amministrazione, agli organi di vigilanza di cui all'art. 22 ter dello Statuto.
4. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili partecipano i consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.
5. Vengono proclamati revisori contabili effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di revisori contabili effettivi previsti dallo Statuto; vengono altresì proclamati revisori contabili supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di revisori contabili supplenti previsti.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Elezione del collegio dei probiviri.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.